

Publicato il 05/07/2024

N. ____/2024 REG.PROV.CAU.
N. ____/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale ____ del 2024, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Caradonna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

- del giudizio di non idoneità della Commissione per gli accertamenti psico-fisici presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, di cui al provvedimento del ____ 2024, codice ID ____ consegnato per notifica nella medesima giornata, con il quale la parte ricorrente è stata dichiarata non idonea al "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 177 posti di vice ispettore tecnico della Polizia di Stato nel settore di impiego della Sicurezza Cibernetica, indetto in data 15 febbraio 2024 con decreto del Capo della Polizia-

Direttore Generale della Pubblica Sicurezza” per “-OMISSIS-”, ai sensi del D.M. 30 giugno 2003 n. 198, art. 6, comma 2, rif. Tabella 1, punto 9 e definito “*ai sensi dell'art. 12 comma 7 del decreto del Capo della Polizia del 7 luglio 2023, definitivo e comporta l'esclusione dal concorso in intestazione*”;

- dei relativi verbali della Commissione, atti ed accertamenti, presupposti, preparatori e connessi all'accertamento dei requisiti che hanno determinato la non idoneità del ricorrente e, in particolare, della scheda di valutazione psicopatologica datata ____ 2024;

- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretate in *malam partem*, delle “Modalità per l'accertamento dei requisiti psico-fisici del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 177 posti di vice ispettore tecnico del ruolo degli Ispettori Tecnici della Polizia di Stato, indetto in data 15 febbraio 2024 con decreto del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza”;

- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in *malam partem*, del D.M. 30 giugno 2003 n. 198;

- ove occorra e per quanto di ragione, dell'art. 12, comma 7, del bando di concorso, nella parte in cui dispone che “*i giudizi della Commissione per l'accertamento dei requisiti psicofisici sono definitivi e, in caso di inidoneità del candidato, comportano l'esclusione dal concorso, motivata in apposito verbale notificato contestualmente al candidato escluso*”;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente;

e per il conseguente accertamento

del diritto dell'odierno ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2024 il dott. Agatino Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che – al sommario esame proprio della presente fase e in coerenza con altre decisioni assunte dalla giurisprudenza in casi analoghi (cfr. Consiglio di Stato, II, 14 giugno 2022, n. 2697 e Tar Lazio, I-*quater*, ord. 8 novembre 2023, n. 7420) – sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda cautelare;

Ritenuto in particolare che il ricorso sia fornito di adeguato *fumus boni iuris*, in quanto il fatto che il ricorrente abbia spontaneamente riferito in sede concorsuale, con approccio critico, di aver fatto uso di *cannabis* quando aveva quindici anni (ovvero oltre dieci anni prima del concorso) non giustifica la sua esclusione dalla procedura poiché:

- per un verso la sola generica dichiarazione resa dal ricorrente (in assenza di altri elementi probatori: provvedimenti ex art. 75, d.p.r. n. 309/1990, analisi cliniche, etc.) non appare sufficiente a comprovare che la sostanza assunta dallo stesso fosse effettivamente stupefacente (tenuto conto che anche il più severo orientamento giurisprudenziale richiede che – ai fini dell'esclusione dalle procedure concorsuali per l'accesso alle forze di polizia – la detenzione o l'uso di stupefacenti siano stati «*rigorosamente accertati in capo all'interessato*», cfr. *ex multis* Consiglio di Stato, II, 4 aprile 2023, n. 3445 e Tar Lazio, I-*quater*, 14 febbraio 2024, n. 3028);

- per altro verso, nella specifica fattispecie oggetto del giudizio non emerge neppure una particolare gravità del comportamento che il ricorrente ha

riferito di aver tenuto nella fase adolescenziale (atteso che, in disparte l'epoca remota dei fatti, quanto dichiarato dal ricorrente non consente di affermare nécon certezza, nécon sufficiente probabilità, che il riferito episodio di assunzione di sostanza ritenuta stupefacente abbia effettivamente comportato un previo contatto del ricorrente con il mondo della criminalità, con conseguente impossibilità – avuto riguardo ai generali principi di ragionevolezza e proporzionalità – di fondare una valutazione di inaffidabilità del sig. -OMISSIS- (tenuto conto della *ratio* della causa di esclusione in argomento esclusivamente sulla base della condotta concretamente riferita nella specifica vicenda oggetto di trattazione;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda cautelare spiegata dal ricorrente e di ordinare alla p.a. – nelle more della definizione del presente giudizio – di riammettere il sig. -OMISSIS- al prosieguo della procedura;

Ritenuto, infine, di fissare per la trattazione del merito l'udienza pubblica del ____ e di rinviare a tale sede ogni decisione sulle spese, anche della presente fase.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater accoglie la domanda cautelare e per l'effetto sospende il provvedimento impugnato e dispone la riammissione del ricorrente alle ulteriori prove concorsuali non sostenute.

Fissa per la trattazione del merito l'udienza pubblica del _----_

. Spese al merito.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del

27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario, Estensore

Caterina Lauro, Referendario

L'ESTENSORE

Agatino Giuseppe Lanzafame

IL PRESIDENTE

Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.